

ALLEGATO " A" AL N. 6580 DI FASCICOLO

**STATUTO
DELLA
"PREMA HOME FOUNDATION
- ENTE DEL TERZO SETTORE"**

Articolo 1

- Denominazione -

Su iniziativa dei signori **Luigi FERRANTE, Claretta CONVERSO e Sheila FERRI**

è costituita la

**"PREMA HOME FOUNDATION
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

in forma abbreviata

"Prema Home Foundation ETS",

senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito, la "Fondazione").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2

- Sede -

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

- Durata -

La Fondazione ha durata illimitata salvo le ipotesi di estinzione previste dalla legge.

Articolo 4

- Scopo della Fondazione -

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui *infra*, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

La Fondazione si impegna a promuovere e diffondere l'educazione ai valori umani universali, considerandoli essenziali per lo sviluppo di una società armoniosa e consapevole. Ogni iniziativa e attività della Fondazione sarà ispirata ai seguenti principi fondamentali:



- Verità: Incoraggiare la ricerca della conoscenza, la sincerità e la trasparenza, affinché ogni pensiero, parola e azione siano guidati dall'autenticità e dalla consapevolezza.
- Rettitudine: Promuovere l'integrità morale, la responsabilità e il rispetto delle giuste azioni, affinché ogni individuo possa essere esempio di correttezza e giustizia.
- Pace: Sostenere l'armonia interiore ed esteriore, incentivando il dialogo, la tolleranza e la risoluzione pacifica dei conflitti, per il benessere di tutti.

- Amore: Favorire la compassione, l'altruismo e il rispetto reciproco, riconoscendo nell'amore il principio guida di ogni relazione umana.
- Non violenza: Diffondere una cultura basata sul rispetto della vita in ogni sua forma, rifiutando ogni tipo di sopraffazione e promuovendo la gentilezza e la cooperazione.

La Fondazione opererà affinché questi valori siano integrati nei programmi educativi, nei progetti sociali e nelle attività di formazione dei giovani, contribuendo alla crescita morale e spirituale degli individui e delle comunità.

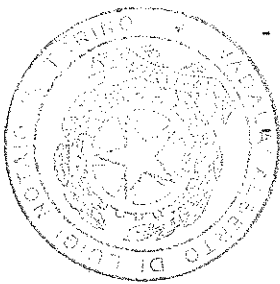
La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 s.m.i. (lett c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (lett. i);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni lett. n);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

Più precisamente, la Fondazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, si prefigge in particolare di organizzare, promuovere e svolgere le seguenti attività:

- attività culturali, eventi socioculturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, documentari, lezioni, concerti, manifestazioni, discipline artistiche di ogni genere, visive, musicali, multimediali, incontri, workshop, esposizioni, incontri culturali e spirituali per la crescita dell'individuo basato sui suoi valori umani di verità, rettitudine, Pace, Amore e non violenza;
- attività di formazione: corsi di yoga e meditazione; corsi di aggiornamento teorico-pratici, istituzioni di gruppo di studio e di ricerca, corsi di formazione teorico-pratici, workshop;
- attività editoriale: pubblicazione di riviste in forma cartacea o digitale su qualsiasi tipo di supporto, pubblicazione di testi di qualsiasi genere inerente all'attività della fondazione, pubblicazione di un bollettino periodico, pubblicazione di atti di convegni seminari e di ricerche compiute
- attività psico-fisiche: incontri, seminari e convegni spirituali e di meditazione;
- attività di promozione della cultura dello sviluppo umano sostenibile e attività di promozione per la connessione internazionale organizzando trasferte a eventi internazionali di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, favorendo il networking e scambi interculturali nazionali ed internazionali;
- attività di sostegno e di sviluppo dell'alfabetizzazione, della scolarizzazione e dell'avviamento dei giovani nel mondo del lavoro;
- attività di previsione e prevenzione dei rischi, di soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio;



- istituzione e gestione di centri abitativi per anziani, finalizzati al loro benessere e all'integrazione sociale, nel rispetto delle finalità statutarie e delle normative vigenti.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi fini e in ogni caso in via secondaria e strumentale, può esercitare attività diverse rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 5

- Vigilanza -

I controlli ed i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 6

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 7

- Patrimonio -

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione della Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- dai contributi elargiti da persone fisiche, giuridiche, da enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private in genere finalizzati al sostegno degli scopi e dell'attività perseguita dalla Fondazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dai proventi delle attività di cui sopra;
- dai finanziamenti da chiunque ricevuti a vantaggio e sostegno dell'attività associativa;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 8

- Salvaguardia del patrimonio -

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

L'Organo Amministrativo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

L'Organo Amministrativo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo Amministrativo, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.



Articolo 9

- Irripetibilità di apporti e versamenti -

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 10

- Raccolta Fondi -

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative attuate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 11

- Volontariato -

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D. Lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 12

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 13

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini per il deposito previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017, l'Organo Amministrativo predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

All'Organo Amministrativo competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'Organo Amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'Organo Amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale.

Articolo 14

- Fondatore Promotore -

Il Fondatore Promotore è il signor Luigi Ferrante.

Il Fondatore Promotore è di diritto, sua vita natural durante, Amministratore Unico, salvo rinuncia espressa del medesimo espressa per iscritto.

Spetta al Fondatore Promotore, sua vita natural durante e salvo rinuncia espressa del medesimo espressa per iscritto, la nomina di tutti i membri degli Organi della Fondazione qui di seguito indicati.

Più precisamente il Fondatore Promotore nomina:

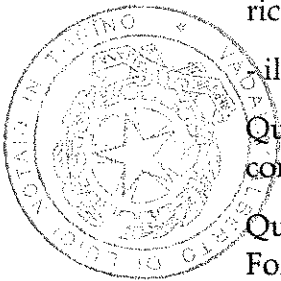
- il/i componenti dell'Organo Amministrativo, ove rinunci egli stesso a ricoprire tale carica;

- il/i componenti dell'Organo di Controllo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, inoltre, il Fondatore può nominare i componenti del Comitato Culturale e Scientifico.

Qualora ne ravvisi l'opportunità o sia obbligatorio per legge, infine, il Fondatore nomina il/i soggetto/i deputato/i alla revisione legale dei conti.

In caso di morte del Fondatore ovvero in caso di sua rinuncia alle prerogative di cui sopra espressa per iscritto, le nomine dei componenti



degli Organi di cui al presente Statuto saranno effettuate secondo le previsioni del presente Statuto.

Articolo 15

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti (se nominato)
- il Comitato Culturale e Scientifico (se nominato).

Oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio e regolarmente documentate, ai componenti degli organi di cui sopra può essere riconosciuto, in sede di nomina, un compenso, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza.

Articolo 16

- Organo Amministrativo -

Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la gestione della Fondazione spettano all'Organo Amministrativo in composizione monocratica o collegiale secondo le previsioni del presente articolo.

Il Fondatore Promotore signor Luigi Ferrante è di diritto, vita natural durante, Amministratore Unico della Fondazione, salvo rinuncia espressa del medesimo o incapacità accertata da tre medici.

In caso di rinuncia del Fondatore Promotore a ricoprire tale carica o di morte del medesimo, assume il ruolo di Amministratore Unico la persona che sarà designata dal medesimo Fondatore Promotore per atto scritto riportato nei Libri della Fondazione (in caso di rinuncia) o per

testamento (in caso di morte). In alternativa ad un Amministratore Unico il Fondatore Promotore può nominare tre o cinque amministratori che comporranno un Consiglio di Amministrazione. L'Organo Amministrativo così nominato dal Fondatore Promotore ha la durata fino a revoca o dimissioni.

In mancanza di designazioni da parte del Fondatore Promotore, la Fondazione sarà amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, nominato dall'Associazione "SRI PREMA SAI ORGANIZATION APS", con sede in Torino, corso Francia n. 4, codice fiscale 97790920017, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con Decreto n. 732/A2202A/2024 del 27 maggio 2024. In tal caso l'Organo Amministrativo ha la durata di tre esercizi e i membri rimangono quindi in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica.

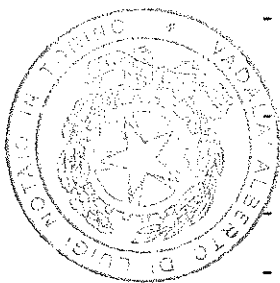
In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, il soggetto cui spetta la nomina individuerà anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, sarà il Consiglio di Amministrazione stesso a individuare il Presidente con delibera assunta a maggioranza.

Articolo 17

- Poteri dell'Organo Amministrativo -

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

L'Organo Amministrativo in particolare:



- determina gli indirizzi dell'attività della Fondazione e programmare, promuovere e regolare l'attività della stessa;
- predispone il bilancio di esercizio e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale;
- cura la tenuta dei libri di cui all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017;
- decide in merito all'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni in genere;
- cura l'osservanza dello Statuto e deliberare in merito alle eventuali modifiche qualora si renda necessario;
- delibera altresì sullo scioglimento dell'Ente e sulla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

Articolo 18

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o email - o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - otto giorni prima della data fissata per la riunione e con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata mediante lettera raccomandata o e-mail - o qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - o comunque se sarà presente l'intero Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Le modifiche statutarie e le decisioni relative a scioglimento, fusione, scissione o trasformazione della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo.

I verbali delle riunioni di Consiglio saranno redatti e trascritti su apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

- Rappresentanza -

Spetta all'Amministratore Unico (che è anche Presidente della Fondazione) o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove nominato un Organo Amministrativo collegiale) la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado

di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 20

- Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti-

L'Organo di Controllo è obbligatorio ed è composto da un Sindaco Unico o da tre Sindaci, nominati vita natural durante dal Fondatore Promotore.

In caso di rinuncia a tale prerogativa o morte del Fondatore Promotore, assumerà/assumeranno la carica di Sindaco Unico/Sindaci la/e persona/e che sarà/saranno designata/e dal medesimo Fondatore Promotore per atto scritto riportato nei Libri della Fondazione (in caso di rinuncia) o per testamento (in caso di morte). In mancanza, la nomina spetta alla predetta Associazione "SRI PREMA SAI ORGANIZATION APS" che potrà optare per un Organo di controllo monocratico o collegiale.

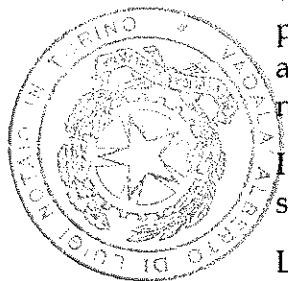
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e qualora uno di essi venga a mancare per qualsiasi causa, il Fondatore Promotore o l'Associazione di cui sopra, provvederanno alla sua sostituzione e il nuovo membro resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere ai componenti dell'Organo Amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità



solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Organo di Controllo esercita altresì la funzione di revisione legale dei conti, purché tutti i membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro e salvo non sia stato nominato (dal Fondatore Promotore o, in caso di morte o di rinuncia del medesimo, dall'Associazione "SRI PREMA SAI ORGANIZATION APS") un soggetto incaricato a tal specifico fine.

Articolo 21

- Comitato Culturale e Scientifico -

Il Comitato Culturale e Scientifico, se istituito, è composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di venti.

Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione.

I membri del Comitato Culturale e Scientifico vengono scelti e nominati sua vita natural durante dal Fondatore Promotore (in seguito, o in caso di sua rinuncia espressa per iscritto, dal Consiglio di Amministrazione), tra personalità di alto rilievo.

Il Comitato Culturale e Scientifico ha il compito di formulare proposte utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 22

- Riunioni in videoconferenza -

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

Articolo 23

- Scioglimento e devoluzione del patrimonio -

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analogia attività istituzionale secondo quanto deciso dall'Organo Amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 24

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 21 marzo 2025

F.ti: Claretta CONVERSO

FERRANTE Luigi

Sheila FERRI

Andrea BONGIORNO

Giuseppe GIACALONE

ALBERTO VADALA'

